



OGGETTO: Modello REDDITI Persone Fisiche (redditi 2018).

La dichiarazione dei redditi modello **REDDITI PF 2019** deve essere presentata da tutte le **PERSONE FISICHE** che:

- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2018.

Con il Provvedimento n. 23596 del 30 gennaio 2019, l'Agenzia Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2019, relativo ai redditi 2018. Successivamente, con il Provvedimento n. 37456 del 14 febbraio 2019, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione e con il Provvedimento n. 85457 del 10 aprile 2019 sono state apportate modifiche al modello di dichiarazione nonché alle relative istruzioni.

Attenzione: Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre 2019** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Le **novità** contenute nel modello di quest'anno sono le seguenti:

- passaggio agli **ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale)**: sono stati eliminati gli Studi di Settore e i Parametri ed è stato disciplinato il passaggio ai cosiddetti ISA. Gli ISA sono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità**: nel riquadro "Visto di conformità" è stata inserita la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017;
- **deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS**: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore **nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19%: è possibile detrarre dall'Irpef le **spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro**, le spese per assicurazione contro eventi calamitosi, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- **detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS**: è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
- **detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso**: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- **sistemazione a verde**: è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
- **spese per interventi finalizzati al risparmio energetico**: sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80% o dell'85%;
- **tassazione R.I.T.A.**: da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.

- **deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici:** a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare;
- **ristrutturazioni:** dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA.

Ricordiamo inoltre le **principali detrazioni**¹ di cui potrà usufruire il contribuente:

- **detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) per il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;

- **detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
- **detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- **detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);

¹ Per evidenti ragioni di "spazio", gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate in questa lettera e nella relativa check list non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

- **detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- **detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo" e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media);
- **detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **detrazione per le spese di istruzione** sostenute per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente;
- **detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari**, iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza, per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (i chilometri sono ridotti a 50 se gli studenti risiedono in zone montane o disagiate). L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi**, con età compresa tra 5 e 18 anni, inerenti l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1000 euro;
- **detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e APS per un importo non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevata al 35% qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;**
- **detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non

supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- **detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;
- **detrazione per contratti di locazione con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale [n.d.r. esiste ancora questa detrazione? l'art. 7 del D. L. 28 marzo 2014 n. 47 la prevedeva per il triennio 2014 - 2016. Da verificare]**

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall'Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. A differenza di quanto accade con il 730 precompilato (i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio), i contribuenti, invece, interessati al modello Redditi precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all'Agenzia Entrate.

ATTENZIONE: I fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello REDDITI PF per i redditi 2018.

Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

La scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF mediante sottoscrizione dell'apposito modello dovrà essere consegnata, in busta chiusa, fin dal momento della consegna dell'altra documentazione richiesta.

Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell'IMU (Imposta Municipale Unica) e IVIE (Imposta Immobili all'estero). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell'IMU e dell'IVIE.

Investimenti all'estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all'estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall'Agenzia Entrate e, per il calcolo ed il versamento dell'IVAFAE (l'imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Modello UNICO PF 2019 - Scadenziario

Scadenza	Contribuente
Entro il 10 maggio 2019	Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello REDDITI PF 2018 al professionista.
1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica)	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2018 e del primo acconto 2019 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato. Scadenza per la presentazione in cartaceo presso gli uffici postali.
31 luglio 2019	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2018 e del primo acconto 2019, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
30 settembre 2019	Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2019 ed eventualmente della dichiarazione IRAP
2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato)	Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2019 (non rateizzabile)

Check List e Nota di consegna dati allo Studio

Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000

Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel **periodo d'imposta 2018** e dichiaro:

- di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
- di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
- che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato).

Nota Bene: l'elenco che segue non è esaustivo e non comprende tutta la documentazione contabile necessaria per determinazione del reddito professionale o d'impresa della persona fisica né i suoi eventuali redditi da partecipazione in società.

data _____

firma _____

Allegati - Barrare le e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti

- copia documento di identità personale (patente o carta d'identità)
- codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
- Modello 730 o UNICOPF** dell'anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
- Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2018
- n. _____ modelli CU2019 certificazione dei redditi 2018 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
- Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel modello CU _____
- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap proprio e/o dei propri familiari
- Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2018
- Certificazioni utili rilasciate da banche o società
- Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
- Bonus Irpef ricevuto nel 2018, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
- n. _____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
- Somme per premi di risultato percepite nel 2018

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

- Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
- Copia dell'atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all'estero
- Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2018 o nel 2019
- Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2018 o nel 2019
- Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
- Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti
- Per i terreni edificabili, il valore dell'area. Per sapere se un'area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
- In caso di cambio di utilizzo dell'immobile, (da sfritto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ etc..etc) è necessaria la data della variazione
- Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie

- Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per le spese relative all'acquisto di medicinali la detrazione

spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario

- Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti
- Documentazione spese di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi
- Documentazione spese veterinarie

Spese per la famiglia

- Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
- Ricevute per la mensa e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza) di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
- Documentazione spese per adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
- Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici
- Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento)
- Documentazione spese funebri
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
- Documentazione spese intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa

- Fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (comprese le spese sostenute per la protezione e la sicurezza, quindi quelle relative all'installazione di un impianto d'allarme antintrusione e di videosorveglianza e l'acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 65% (interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA
- Certificazioni ENEA, ove richiesta
- Spese per sistemazione a verde

Spese assicurative e previdenziali

- contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe
- contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
- ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese

- ricevute versamenti ai consorzi di bonifica

- ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
- ricevute spese veterinarie
- Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

Altro

AUTOCERTIFICAZIONE

concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale: _____

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig/sig.ra _____ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

data _____ firma _____

TESTO dell'art. 12, c. 1, l. c), T.U.I.R.:

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. **La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.** In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).*